

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
 Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
 e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

TRIBUNALE DI BARI
 Depositi e Cancelleria

Oggi, li **9 OTT. 2015**

RG 11499/2015



MANDATO
Avv. NICOLA CAROPPO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, anche per la fase esecutiva e relative opposizioni, con ogni facoltà, comprese quelle di rinunziare, di esigere, quietanzare, nominare e sostituire procuratori. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Bari, Via Melo da Bari, n. 120.

Nicola Caroppo
Avvocato

[Signature]

5/20
 SI NOTIZIA
 A MAND
 URGENTE

In favore del dr. **GERNONE FRANCESCO**, nato il 02/12/1963 a Bari e residente alla via Cagliari n. 4, **C.F. GRNFNC63T02A662M**, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Melo da Bari, n. 120, presso e nello studio dell'avv. Nicola Caroppo (c.f. CRPNCL65A30A669R), dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, **il quale dichiara che le comunicazioni possono essere effettuate via fax al numero 080/5233943, ovvero all'indirizzo e-mail nicolacaroppo@legalmail.it.**

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Roma alla via M. Carucci n. 71

RESISTENTE

NONCHE' CONTRO

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, MOLISE E LA BASILICATA, in persona del Direttore p.t., con sede in Bari alla Via Amendola n. 201/5

RESISTENTE

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente lavora alle dipendenze della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma alla Via Mario Carucci n. 71, presso la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Distretto di Bari, con sede alla Via Amendola n. 201/5, inquadrato nella Seconda Area Funzionale - Fascia Retributiva F1, con la qualifica di impiegato addetto all'area legale (all. 12).
- 2) In data 3/4.03.2014 il ricorrente, essendo in organico presso l'Agenzia delle Dogane alla data del 30.12.2010 ed in possesso, alla data del 31.12.2009, del prescritto quadriennio di permanenza minima nella seconda area funzionale – fascia retributiva F1, presentava domanda per la partecipazione alla procedura selettiva

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

- finalizzata all'attuazione di complessivi 320 sviluppi economici all'interno della seconda area dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 con decorrenza dal 01.01.2010 ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva al 01.01.2010, indetta con Determinazione Direttoriale prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014 (ALL. 1).
- 3) All'esito della presentazione di tutte le domande di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, dapprima, in data 05.08.2014 (ALL.2) e, successivamente, in data 04.09.2014 (ALL.3) la Commissione esaminatrice, istituita con determina protocollo n. 1967/RI del 10.04.2014, si riuniva in seduta plenaria al fine di discutere in merito ad alcune perplessità emerse in fase di valutazione delle domande e chiarire alcuni dubbi interpretativi, tra cui, come si andrà ad illustrare meglio a breve, la questione relativa alla possibilità di riconoscere come validi i titoli non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia conseguiti dai candidati ante 2001.
 - 4) Con determinazione del Direttore Centrale prot. n. 29517/RI/2014 del 03.12.2014 (ALL.4), oltre ad essere ampliato il numero delle posizioni economiche F2 della seconda fascia da 320 a 336, veniva approvata la graduatoria provvisoria di merito riguardante la procedura selettiva *de qua* all'interno della quale il ricorrente si classificava alla posizione n. 353 con un punteggio pari a 28,10 (anziché di 28,60 come risultante dai titoli indicati dal ricorrente come valutabili in sede di redazione della domanda).
 - 5) Il conseguimento di detto punteggio finale, ai sensi dell'art. 1 della suddetta determinazione direttoriale, ha portato il ricorrente a non superare la suddetta prova selettiva, in quanto collocatosi oltre i 336 posizioni messe a disposizione dalla resistente per il passaggio alla superiore fascia retributiva.
 - 6) Orbene, dall'analisi della scheda di valutazione del ricorrente(ALL.5), di cui lo stesso è venuto in possesso a seguito

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

della richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241/90 avanzata in data 18.12.2014 (presentata a mano alla D.I.D. di Bari e ivi presa in carico al prot. n. 31263/RU del 19.12.2014), si evince come la commissione esaminatrice non abbia attribuito alcun punteggio agli incarichi indicati in domanda dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, lett. A3, del Bando relativo alla procedura selettiva in scrutinio, sotto la voce *“svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane, valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 1,5”*, quali:

1. incarico di attività di controllo sui mezzi di trasporto marittimo nell'ambito *sea horse* conferito dal Direttore Regionale con nota prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997;
2. lettera di elogio per manifestazioni organizzate in occasione della celebrazione del 40° anniversario dell'Unione Doganale conferito dal Direttore Generale con nota prot. n. 56095 – Roma del 24.11.2008;

a fronte dei quali il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio ulteriore pari a 0,50 (0,25 per ciascun incarico) e collocarsi utilmente in graduatoria.

- 7) In particolare, la Commissione esaminatrice istituita per l'esame delle domande di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale ha considerato non attribuibile alcun punteggio all'incarico di cui al n. 1) per la seguente motivazione **“prot. 778 5/9/97 ante agenzia”** mentre nulla ha specificato con riferimento all'incarico “prot. n. 56095 24/11/2008”, ritenuto, pertanto, apoditticamente non valutabile.
- 8) Pertanto, in data 02.02.2015, il ricorrente inoltra all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Distretto di Bari istanza di revisione in autotutela (ALL.6) del punteggio attribuitogli nella

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

- procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore (n. prot. 2711/R.U. acquisito il 03.02.2015).
- 9) La resistente, tuttavia, con nota prot. n. 4899 del 26.02.2015 (ALL. 7) provvedeva ad accogliere la suddetta istanza di riesame soltanto parzialmente, attribuendo al ricorrente ulteriori 0,25 punti a fronte della valutazione positiva del solo titolo *“lettera di elogio per manifestazioni organizzate in occasione della celebrazione del 40° anniversario dell’Unione Doganale conferito dal Direttore Generale con nota prot. n. 56095 – Roma del 24.11.2008”*; in detta sede, per vero, veniva altresì ribadita la non valutabilità del titolo di cui all’atto prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997 per la seguente motivazione: *“si ritiene i titoli recanti data antecedente all’anno 2001 non siano valutabili in quanto non coerenti con il modello organizzativo dell’Agenzia, ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. n. 2655/R.I. del 04.02.2014. In particolare, a seguito del d.lgs. 300/1999, l’attivazione e l’esecutività delle Agenzie fiscali è stata prevista dal D.M. del 28.12.2000 contenente “Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300” con decorrenza 01.01.2001. In tal senso, i titoli antecedenti la suddetta data non possono essere ritenuti coerenti con il modello organizzativo dell’agenzia, ovvero con il modello desumibile dal Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia e dalle Determinazioni Direttoriali concernenti l’organizzazione degli Uffici centrali e periferici, successivi al 01.01.2001. Pertanto il titolo allegato dal sig. Gernone non è valutabile positivamente nella procedura de qua”*.
- 10) Di talchè, il nuovo punteggio complessivo attribuito al sig. Gernone diveniva 28,35 (ossia 28,10 punti assegnati in precedenza, incrementati di 0,25 punti).

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

- 11) Pertanto, a seguito della elaborazione delle istanze di riesame inoltrate dai partecipanti e dell'ulteriore ampliamento delle posizioni economiche F2 da 320 a 340, con determinazione del Direttore Centrale prot. n. 5553/RI/2015 del 02.03.2015 (ALL. 8), veniva modificata la graduatoria di merito di cui alla D.D. n. 2951/RI del 03.12.2014 ed il ricorrente, con un punteggio pari a 28,35, si classificava alla posizione n. 354 della medesima, ossia oltre il numero delle posizioni economiche disponibili (340), con uno scarto rispetto all'ultimo classificato dello 0,05.
- 12) Successivamente, poiché con nota prot. n. 11754/RU del 19.05.2015 la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata aveva comunicato alla Direzione Centrale di aver modificato l'elenco dei candidati già trasmesso, apportando modifiche incidenti sulla graduatoria generale di merito approvata con determinazione n. 5553/RI del 02.03.2015, **con Determinazione del Direttore Centrale ad interim prot. n. 18167/RI/2015 del 11.08.2015 (ALL. 9)**, oltre a disporsi l'ulteriore incremento delle posizioni economiche F2 disponibili da 340 a 346, veniva approvata la graduatoria definitiva di attribuzione delle fasce economiche superiori ed il ricorrente, con un punteggio finale pari a 28,35, risultava collocatosi alla posizione n. 355 della ridetta graduatoria e, ancora una volta, il ricorrente risultava escluso dalle posizioni utili per il conseguimento della superiore fascia retributiva, con una differenza di punteggio rispetto all'ultimo classificato pari allo 0,05.
- 13) Orbene, detta esclusione risulta determinata, lo si ripete, dalla mancata valutazione da parte della resistente dello **“incarico di attività di controllo sui mezzi di trasporto marittimo nell'ambito sea horse conferito dal Direttore Compartimentale delle Dogane e II.II. per le regioni di Puglia e Basilicata – Distretto di Bari con nota prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997”**

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

che, a detta della controparte, non sarebbe passibile di un positivo giudizio giacchè trattasi di *“titoli recanti data antecedente all’anno 2001”*, ossia la data in cui è stata prevista dal D.M. del 28.12.2000 l’attivazione e l’esecutività delle Agenzie fiscali, e *“non valutabili in quanto non coerenti con il modello organizzativo dell’Agenzia, ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. n. 2655/R.I. del 04.02.2014”*.

- 14) Detta valutazione negativa ha con tutta evidenza, fortemente penalizzato, nella graduatoria dei dipendenti risultati idonei per il conseguimento della superiore fascia retributiva, il ricorrente che si è visto collocare, con 28,35 punti (anziché 28,60), dapprima soltanto alla posizione 353 e successivamente, a conclusione del procedimento di revisione in autotutela e dello scorrimento definitivo delle graduatorie, nonostante l’incremento del suo punteggio originario (passato da 28,10 a 28,35), alla posizione 355 di detta graduatoria finendo, così, con l’essere escluso dalla lista dei dipendenti risultati vincitori della selezione interna *de qua* e, quindi, dal superiore inquadramento economico correlato al superamento della stessa.
- 15) Orbene, la valutazione compiuta dalla resistente del suddetto titolo, posseduto ed indicato in domanda dal ricorrente, risulta palesemente errata per i profili che di seguito si vanno ad illustrare.
- 16) Preliminarmente, si evidenzia come a mente dell’art. 3, c. 2, lett. A3), della determinazione del Direttore Centrale prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014 (Bando della procedura selettiva) rientri nella categoria di titoli valutabili nell’ambito dell’esperienza professionale lo *“svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell’Agenzia delle Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il*

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 1,5.

Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.

La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.

L'incarico relativo alla "sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento" è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare"

- 17) Tuttavia, la resistente, motivando la propria decisione nei seguenti termini " *i titoli antecedenti la suddetta data non possono essere ritenuti coerenti con il modello organizzativo dell'agenzia, ovvero con il modello desumibile dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia e dalle Determinazioni Direttoriali concernenti l'organizzazione degli Uffici centrali e periferici, successivi al 01.01.2001*", ha palesemente disatteso le statuizioni adottate dalla Commissione Esaminatrice, durante la riunione plenaria tenutasi il **giorno 04.09.2014**, in ordine ad alcuni criteri di valutazione delle domande, tra cui quello relativo ai "titoli ante 2001".
- 18) Ed invero, **in data 04.09.2014**, la Commissione Esaminatrice istituita con determina **prot. n. 1967/RI del 10/04/2014**, nel pronunciarsi in merito ad alcuni dubbi interpretativi emersi in fase di valutazione delle domande, ha inequivocabilmente statuito che

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

“in merito alla questione discussa durante la riunione del 05 agosto u.s. circa la possibilità di riconoscere titoli ante 2001, non strettamente legati alla costituzione dell’Agenzia (componente panel test, idoneità di guida, ecc.), la Commissione concorda a maggioranza di valutare positivamente tali titoli”.

- 19) Ciò stante, dunque, balza evidente come sin dal 04.09.2014 la Commissione Esaminatrice, superando l'*empasse* temporale costituito dai titoli e dagli incarichi conferiti ai partecipanti alla suddetta procedura selettiva in epoca antecedente la costituzione dell’Agenzia, abbia operato una precisa interpretazione dei parametri fissati dal bando di concorso sub art. 3, c. 2, lett. A3) e reso i titoli ante 2001 assolutamente conformi ai medesimi; con ciò rendendo improponibili ed in conferenti tutte quelle argomentazioni elaborate dalla resistente con riguardo alla presunta incoerenza di detti incarichi con il modello organizzativo dell’Agenzia ed a più riprese ribadite sino alla graduatoria definitiva del 11.08.2015.
- 20) Di talchè, a fronte di una simile statuizione della Commissione esaminatrice, il titolo indicato dal ricorrente all’interno della propria domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua, quale quello di **“incarico di attività di controllo sui mezzi di trasporto marittimo nell’ambito *sea horse* conferito dal Direttore Compartimentale delle Dogane e II.II. per le regioni di Puglia e Basilicata – Distretto di Bari con nota prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997”**, diversamente da quanto apoditticamente *ex adverso* deliberato, avrebbe dovuto ricevere una valutazione positiva, con il conseguente conferimento di punti pari a 0,25, circostanza, questa, che avrebbe permesso al ricorrente, con un punteggio complessivo pari a 28,60 di collocarsi utilmente in graduatoria.

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

- 21) Non si taccia, invero, che, appurata dalla commissione esaminatrice la valutabilità anche di titoli ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia, il suddetto incarico conferito al ricorrente dal Direttore Compartimentale delle Dogane, involgendo in un'operazione finalizzata alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di merci fiscalmente sensibili eventualmente occultate nelle imbarcazioni fino a 1000 tonnellate di stazza, rientra senza ombra di dubbio nella categoria di titoli valutabili ai sensi dell'art. 3, c.2, lett. A3 del bando di selezione, *ut supra* riportato.
- 22) Allo stato, dunque, non si comprende come la amministrazione resistente, anche con provvedimento prot. n. 4899/RU/2015 nella persona del Direttore Interregionale ad interim, senza prendere una posizione a riguardo alla espressa statuizione della commissione esaminatrice, sia addivenuta alla decisione di discostarsi dalle decisioni di quest'ultima.
- 23) Come noto, invero, l'azione amministrativa in generale - anche, quindi, nell'ambito delle procedure concorsuali - deve conformarsi ai fondamentali criteri ormai formalmente consacrati e codificati nella legge n. 241/90 e s.m.
- 24) All'art. 1 della legge sopracitata sono enunciati, infatti, i principi/criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che l'attività amministrativa deve perseguire e che assumono preminente rilievo in tema di procedure per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
- 25) In detto contesto, con particolare riferimento alle suddette procedure, appare utile, porre in rilievo la centralità del ruolo della Commissione esaminatrice che, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, **costituisce il soggetto deputato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e, quindi, ad**

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

- 26)** La commissione esaminatrice è l'organo preposto in via esclusiva alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti alla procedura; le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici assumono, quindi, significativa importanza, tanto da trovare collocazione nell'ambito dei principi fondamentali del procedimento concorsuale di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001, dovendo le stesse essere composte esclusivamente di esperti con provata competenza nelle materie oggetto di concorso
- 27)** Gli adempimenti della commissione sono individuati dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, disposizione che, tuttavia non è esaustiva e deve essere integrata con quelle recate dagli artt. 8, 12, 14 e 15 del medesimo regolamento.
- 28)** Di particolare rilevanza, risulta essere in argomento l'art. 12 del regolamento che, al fine di garantire la trasparenza del procedimento, dispone che la commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ovvero dei titoli (nel caso di procedura di selezione per titoli ovvero per esami e titoli) al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
- 29)** Successivamente, l'art. 15 del Regolamento dispone che di tutte le operazioni e deliberazioni assunte dalla commissione si redige giorno per giorno processo verbale sottoscritto da tutti i membri e dal segretario; il verbale è il documento che attesta tutte le operazioni compiute dalla Commissione, la cui finalità è quella di consentire il controllo della regolarità delle operazioni compiute e delle determinazioni assunte.
- 30)** Ad avviso di questa difesa, dunque, risulta palese la condotta illegittima posta in essere dalla amministrazione resistente, allorquando, disattendendo i criteri di valutazione (positivi) per i

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

titoli ante 2001 statuiti dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 04.09.2014 e consacrati nel relativo verbale, non ha accolto, per detto aspetto, la richiesta di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente, condannandolo ad un punteggio complessivo (28,35) inferiore a quello che gli sarebbe spettato se il suddetto titolo avesse ottenuto una valutazione positiva, con attribuzione degli ulteriori 0,25 punti che gli avrebbero consentito, totalizzando un punteggio complessivo pari a 28,60, di collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva ed ottenere il riconoscimento della superiore fascia economica F2.

- 31) Non v'è chi non veda, dunque, come l'Amministrazione resistente abbia agito in violazione di legge, avendo omesso di valutare positivamente un titolo in possesso del ricorrente (prot. n. ...del 1997) nonostante esso risultasse appartenere ad una categoria di titoli (ante 2001) che la stessa Commissione Esaminatrice - l'organo preposto in via esclusiva alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali, alla valutazione dei candidati partecipanti alla procedura nonché alla statuizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali - aveva all'unanimità deciso di valutare positivamente in quanto evidentemente conforme ai criteri generali fissati dal bando di concorso.
- 32) In tal senso, incisiva risulta essere la giurisprudenza amministrativa che, pronunciata in argomento, ha più volte ribadito la centralità dell'operato della commissione esaminatrice, istituita in un concorso, in relazione alle operazioni di valutazione dei titoli; tanto in quanto espressione di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, censurabile dal giudice solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli.
- 33) In particolare, chiarificatrice risulta essere la sentenza n. 539/2010 del Consiglio di Stato, laddove si legge *"In tema di concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia*

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

discrezionalità in ordine alla individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, graduando così la rilevanza e l'importanza dei titoli stessi: ciò all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. Identica ampia discrezionalità deve riconoscersi anche nella stessa specifica catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito della categoria generale predeterminata dal bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia inattendibile o sia caratterizzato da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà" (in senso conforme Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011, 1166; Tar Bari, sez. I, sent. n. 656/2012).

- 34) Pertanto, appurato che la Commissione esaminatrice, nella seduta del 04.09.2014, in attuazione e nel rispetto dei criteri fissati dalla determinazione direttoriale n. 2655 del 04.02.2014, aveva stabilito all'unanimità di valutare positivamente i titoli conseguiti dai candidati ante 2001, non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia, questa difesa non può esimersi dal far rilevare come, nella procedura di attribuzione della superiore fascia retributiva per cui è causa, la forzatura fattuale e logica del diniego opposto dall'amministrazione resistente alla valutabilità del titolo ante 2001 conseguito dall'odierno ricorrente si colga a piene mani sino a fornire la fotografia di una ingiusta estromissione del sig. Gernone dal novero dei candidati risultati idonei al conseguimento della superiore posizione economica, nonostante sia potenzialmente titolare di un punteggio complessivo pari a 28,60, ossia di gran lunga superiore a quello di 28,40 riportato dall'ultimo dipendente collocatosi utilmente in graduatoria.
- 35) Sulla scorta di quanto innanzi, dunque, appare evidente come la resistente abbia errato nel non adeguarsi alle statuizioni

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

legittimamente adottate dalla commissione esaminatrice nell'esercizio del suo potere durante la seduta del 04.09.2014 ed a non ritenere valutabile, dapprima con D.D. prot. n. 29517/RI/2014 e provvedimento n. 4899/R.U./2015 del 26.02.2015 e, successivamente, con D.D. prot. n. 5553/RI/2015 del 02.03.2015 e poi con l'approvazione della graduatoria definitiva contenuta nella D. D. prot. n. 18167/RI/2015, il titolo ante 2001 conseguito dal ricorrente, vale a dire l'**“incarico di attività di controllo sui mezzi di trasporto marittimo nell'ambito sea horse conferito dal Direttore Compartimentale delle Dogane e II.II. per le regioni di Puglia e Basilicata – Distretto di Bari con nota prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997”**, ascrivibile, per converso, alle fattispecie di cui all'art. 3, c.2, lett. A3) del bando di selezione.

36) A ciò aggiungasi che il ricorrente risulta titolare di ulteriori incarichi di servizio – già noti alla amministrazione resistente - riconducibili alla categoria di titoli valutabili ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. A3) della D.D. 2655/RI/2014 del 04.02.2014 (Bando della procedura selettiva) di cui, tuttavia, non ha potuto tempestivamente attestare la titolarità, ma, se valutati lo porterebbero ad acquisire un incremento di punteggio che gli consentirebbe di raggiungere, una volta di più, una posizione utile in graduatoria.

37) In particolare, in aggiunta agli incarichi indicati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva in scrutinio, il ricorrente risulta aver ricevuto i seguenti ulteriori incarichi di servizio:

- a) incarico di responsabile dell'Ufficio di Segreteria per le attività connesse all'uso del computer (gestione posta elettronica dell'UDR – scarico giornaliero e relativa stampa dei files in arrivo, invio files ai reparti richiedenti, dattilografia di lettere etc) durante l'assenza della titolare, dr.ssa Armeno conferito con ordine di servizio n. 6/2006 prot. 2006-29557 del 12.09.2006 e svolto sino al

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it
23.04.2007 (data in cui è stato emanato un nuovo ordine di servizio a rettifica del precedente) – ALL. 10;

- b) incarico di responsabile della informatizzazione, fascicolazione archiviazione dei contesti in carico all'Area Affari Giuridici e Contenzioso conferito con ordine di servizio prot. n. 6807 del 24.02.2009, tutt'oggi espletato come risultante dalla nota prot. n. 9961 del 20.03.2009 – ALL. 11.

38) In considerazione di quanto innanzi, trattandosi, nel primo caso, di incarico su conferimento dell'Agenzia delle Dogane di sostituzione del responsabile in caso di assenza per un periodo superiore a 30 giorni e, nel secondo, di incarico su conferimento dell'Agenzia delle Dogane implicante lo svolgimento di un'attività ulteriori ore rispetto alla normale attività di ufficio cui il ricorrente è assegnato, è evidente che siamo in presenza di situazioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 3, c.2, lett. A3) del D.D. prot. n. 2655/2014, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere per ciascuno di detti incarichi, conformemente a quanto ivi statuito, 0,25 punti, per un ammontare complessivo di 0,50.

39) Ne deriva che anche detto incremento gli consentirebbe di collocarsi utilmente nella graduatoria per l'attribuzione della posizione economica F2.

40) Inutili sono risultati i tentativi posti in essere dal ricorrente al fine di comporre in via extragiudiziale la vicenda per cui è causa.

Si fa presente in calce alla D.D. PROT.NR. 181677RI72015 del 11.08.2015 è espressamente statuito che “ *avversa detta determinazione è ammesso il ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro entro i termini previsti dalla normativa vigente.*”

Tutto ciò premesso, il sig. **GERNONE FRANCESCO**, come in atti domiciliato, rappresentato e difeso

RICORRE

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120
Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943
e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

All'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari,
affinchè, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione, Voglia
così provvedere:

- a) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto, che l'**“incarico di attività di controllo sui mezzi di trasporto marittimo nell'ambito *sea horse* conferito dal Direttore Compartimentale delle Dogane e II.II. per le regioni di Puglia e Basilicata – Distretto di Bari con nota prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997**, da egli indicato sub lett. A3) della domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione della fascia economica superiore del 03.03.2014, rientra nella categoria dei titoli *“ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia”* che la commissione esaminatrice, nella seduta del 04.09.2014, ha ritenuto all'unanimità valutabili positivamente ai sensi dell'art. 3, c.2, lett. A3, della D.D. prot. n. 2655/14 (bando di selezione), con l'attribuzione di punti 0,25;
- b) conseguentemente, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa e che qui si abbiano per brevità come integralmente trascritte, l'erroneità della valutazione compiuta dalla resistente della domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella posseduta, presentata dal ricorrente in data 03.03.2014, con particolare riferimento all'omessa attribuzione di punti 0,25 all'incarico **prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997**, indicato sub lett. A3) di detta domanda, a fronte della statuizione della commissione esaminatrice, contenuta nel relativo verbale del 04.09.2014, con cui si è all'unanimità ritenuto di valutare positivamente i titoli *“ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia”*;
- c) per l'effetto, alla luce di quanto suesposto, ordinare all'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore Generale p.t., nonché alla Direzione Interregionale per la Puglia, Molise e la

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

Basilicata, in persona del Direttore p.t., di rettificare il punteggio finale attribuito al sig. Gernone Francesco (pari a punti 28,35) nell'ambito della procedura per lo sviluppo economico dalla fascia F1 a F2 nell'ambito della seconda area funzionale indetta con provvedimento prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014, mediante l'attribuzione allo stesso di ulteriori 0,25 punti a fronte dell'incarico **prot. n. 778/Ris/SC del 05.09.1997**, indicato sub lett. A3) della domanda di partecipazione alla ridetta procedura; il tutto al fine di collocare utilmente il ricorrente nella graduatoria finale approvata, dapprima, con provvedimento con D.D. 295717/RI/2014 del 03.12.2014 e, successivamente, al termine del procedimento di revisione in autotutela e dello scorrimento definitivo delle graduatorie, con provvedimento prot. n. 5553/RI/2015 del 02.03.2015 e da ultimo, con D.D. prot. n. 18167/RI/2015 del 11.08.2015 e riconoscere allo stesso, a far data dal 01.01.2010, i benefici economici correlati alla superiore fascia retributiva cui egli, per le ragioni suesposte, ha diritto,

- d) in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la riconducibilità degli incarichi illustrati sub n. 36) della narrativa del presente atto ai titoli valutabili ai sensi dell'art. 3, c.2, lett. A3 del D.D. prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014;
- e) per l'effetto, alla luce di quanto suesposto, ordinare al all'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore Generale p.t., nonché alla Direzione Interregionale per la Puglia, Molise e la Basilicata, in persona del Direttore p.t., di rettificare il punteggio finale attribuito al sig. Gernone Francesco (pari a punti 28,35) nell'ambito della procedura per lo sviluppo economico dalla fascia F1 a F2 nell'ambito della seconda area funzionale indetta con provvedimento prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014, mediante l'attribuzione allo stesso di ulteriori 0,50 punti (0,25 per ciascun incarico) per gli incarichi illustrati sub n. 36) della narrativa del presente atto, in quanto riconducibili ai titoli valutabili ai sensi

STUDIO LEGALE CAROPPO

70121 BARI – Via Melo da Bari, 120

Tel. 080 5247202 – Fax 080 5233943

e-mail pec: nicolacaroppo@legalmail.it

dell'art. 3, c.2, lett. A3 del D.D. prot. n. 2655/RI/2014 del 04.02.2014 e riconoscere allo stesso, a far data dal 01.01.2010, i benefici economici correlati alla superiore fascia retributiva cui egli, per le ragioni suesposte, ha diritto;

- f) condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Salvezze tutte.


Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia della D.D. 2655/RI/2014 del 04.02.2014;
- 2) copia verbale commissione esaminatrice del 05.08.2014;
- 3) copia verbale commissione esaminatrice del 04.09.2014;
- 4) copia D.D. prot. n. 29517/RI/2014 del 03.12.2014;
- 5) copia verbale di accesso agli atti del 19.01.2015 unitamente alla documentazione allegata all'istanza di accesso agli atti del 03.03.2014;
- 6) copia istanza di revisione in autotutela prot. n. 2711 del 02.02.2015;
- 7) copia nota prot. n. 4899/RU/2015 del 26.02.2015;
- 8) copia D.D. prot. n. 5553/RI/2015 del 02.03.2015;
- 9) copia D.D. prot. n. 18167/RI/2015 del 11.08.2015;
- 10) copia ordine di servizio n. 6/2006 prot. n. 29557 del 12.09.2006 unitamente a ordine di servizio n. 8/2007;
- 11) copia incarico di servizio prot. n. 6807 del 24.02.2009 unitamente a nota prot. n. 9961 del 20.03.2009;
- 12) copia busta paga del ricorrente agosto 2015.

Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che **il valore della presente controversia è indeterminabile** e che il ricorrente ha versato un C.U. paria € 259,00.

Bari, 08.10.2015

Avv. Nicola Caroppo




N. 11488/2015 R.G./ SEZ. LAV.
N. _____ / Cron.

TRIBUNALE DI BARI
IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;
letti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;
considerato il carico del ruolo e la natura della controversia;
fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 4.7.2016 ore di rito disponendo la
comparizione personale delle parti e dei procuratori costituiti per il tentativo di conciliazione, anche
ai fini della formulazione della proposta di cui all'art. 420 c.p.c.
Si notifici a cura del ricorrente del presente decreto in uno al ricorso entro nei termini di legge.

Bari, 14.10.2015


Il G.d.L.
Dott.ssa M. Procoli



Depositate in Cancelleria
Bari
Assistente Giudiziario
ANGELA ARGENTINO



Copia Conforme all'originale
Es. _____
Il Cancelliere
SABLINE MILETI



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante l'Avv.to Nicola Caroppo, nella sua qualità in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, ho notificato, per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge n.2 copie conformi all'originale dell'antescritto ricorso col pedissequo decreto di fissazione della udienza di discussione, così come segue:

1) La prima copia all'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in **ROMA - CAP 00143** alla **VIA M. CARUCCINI. 71**, ivi effettuando rimessa a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con a.r. come per legge

PPF
UNA
LO DI BARI
UNEF

A MEZZO RACC. A.R.
18 NOV 2015
GALEANDRO CONCETTA
UFF. GIUD. - C.A. BARI

76673908526

2) La seconda copia alla **DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in **BARI** alla **VIA AMENDOLA N. 201/5**, ivi recandomi ed effettuando consegna

Uscella intervento impreso
addatto al n. 201/5
Bari 20/11/15

CORTE DI APPELLO DI BARI
FUNZIONARIO UNEF
Dott. Giacomina Rosalba Marisco

010815

CORTE DI APPELLO DI BARI - UNEP

Cron. n°..... Mod. 12

Bari 18 NOV. 2015

Trasf. € 32 Spese postali € 6,00

L'Ufficiale Giudiziario C1

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° **9311115**
(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTO ESIBITO / UNEP BARI

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL [1]

26

UFFICIO UNEP CORTE APPELLO BARI
atto esibito da diritto e spese

Bollo dell'ufficio di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



AG



76630861171-7

PER UFFICIO RECELAZIONE

STUDIO LEGALE
Avv. NICOLA CAROPPO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Melo, 120 - 70121 BARI
Tel. 080.5247202 - Fax 080.5233943

N° **9311115** del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **BARI** diretto a **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE**
VIA M. PARUCCI N. 11 - 00143 - ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il **23/11/15**

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abitate (7)
- Delegato dal direttore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- Delegato dal conferente del plico (8)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta Possibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. **9311115** del **23/11/15** del **Paroppo N.**
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig.
- In qualità di (10)
- del plico di firmare il registro di consegna
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- mancanza inidoneità delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
- PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data
(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controllato dall'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna



- (1) Qualità rivestita del rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.